

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma
l'11 settembre 2008, ha adottato le seguenti
decisioni:

I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Lucio MOLINARI, Dott. Roberto LEONI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

1) RICORSO DEL SIG. DATILO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

2) RICORSO DEL SIG. CASSARÀ STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

3) RICORSO DEL SIG. AMBROSINO MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

4) RICORSO DEL SIG. BERTINI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

5) RICORSO DEL SIG. GABRIELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

6) RICORSO DEL SIG. DE SANTIS MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

7) RICORSO DEL SIG. RACALBUTO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

8) RICORSO DEL SIG. FABIANI MARIANO (GIÀ DIRIGENTE F.C. MESSINA PELORO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

9) RICORSO DEL SIG. PIERI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

10) RICORSO DEL SIG. MOGGI LUCIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO JUVENTUS F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

II COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

11) SIG. PUNGHELLINI WILLIAM PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008)

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Punghellini William. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO TREVISO F. B.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2008/2009 ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 15 C.G.S.;**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. SETTEN ETTORE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.B.C. 1993; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 3 C.G.S. E ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL'ART. 15 C.G.S.**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 31.7.2008)

La Corte di Giustizia Federale respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. di Treviso e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

III COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dr. Claudio MARCHITIELLO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

13) RICORSO S.S. NAPOLI CALCIO S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 E L'OBBLIGO FINO AL 31 OTTOBRE 2008, DI DISPUTARE LE GARE CON I SETTORI DENOMINATI "CURVA A" E "CURVA B" INIBITI AGLI SPETTATORI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell'8.9.2008)

La Corte di Giustizia Federale, ritenuta la non applicabilità dell'art. 14, comma 1 C.G.S.;

- visto il dettato dell'art. 4, comma 3 C.G.S.;
- visto altresì l'art. 13, comma 1 lett. b) ed e) C.G.S., accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Napoli Calcio S.p.A. di Napoli e per l'effetto riduce al 20.10.2008 l'obbligo di disputare le gare interne con i settori di "Curva A" e "Curva B" inibiti agli spettatori. Conferma per il resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma l'11 settembre 2008

IL SEGRETARIO
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)